



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PARERE MOTIVATO

n. 158 in data 21 Settembre 2017

**OGGETTO: COMUNE DI COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BL).
RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE N. 2 AL PRG DI COMELICO
SUPERIORE IN ADEGUAMENTO ALLE VARIANTI N. 2 E 3 DEL PATCOT.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

La Commissione VAS si è riunita in data 21 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 20 settembre 2017 prot. n. 392330;

Il Comune di Comelico Superiore con nota n. 509 del 25 gennaio 2017 assunta al prot. reg. al n. 40750 del 31.01.17, ha inviato la seguente documentazione su supporto informatico:

- DCC n.49 del 22.12.16 di adozione della Variante di adeguamento del PRG alle varianti 2 e 3 al P.A.T.C.O.T;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Norme tecniche;
- Relazione;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Relazione Vinca;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Formulario trasmissione informazioni alla commissione europea;
- TAV 1 inquadramento cartografico;
- TAV 2 Estratto PATCOT;
- TAV 3 Estratto Piano Regionale Neve;
- TAV 4 Estratto PRG vigente;
- TAV 5 Vincoli e fragilità;
- TAV 6 Proposta variante PRG;
- TAV 7 Proposta variante PRG Catastale;
- TAV 8 Valutazioni paesaggistiche.

A seguito della richiesta di integrazioni richiesta dall'Unità Organizzativa VAS VincA NUVV, quale titolare dell'istruttoria con nota n.138289 del 5.04.17 assunta al prot. reg. al n.210242 del 29.05.17 il Comune di Comelico Superiore inviava:

- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- note parere favorevole delle Regole di Comelico Superiore;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante che è arrivata una sola osservazione da parte della Soprintendenza e che è stata discussa, valutata e controdedotta anche in Consiglio Comunale con DCC n.25 del 28.04.17.

PRESO ATTO dei pareri delle Autorità Ambientali, di seguito sinteticamente riportati:

Parere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e della Provincia di Belluno, Padova e Treviso, n. 0004167 del 27.02.2017. Il parere è stato discusso e valutato anche in Consiglio Comunale con DCC n.25 del 28.04.17. Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei contenuti del parere e delle considerazioni del valutatore.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

N.	Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	Parere del Valutatore
1	GEN-2017-1123-A	27/02/17	Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso	L'osservazione chiede di: a) introdurre un comma sostitutivo dell'art. 8 bis punto 4 c. 3° per mantenere il divieto al transito motorizzato ai sensi della l.r. 14/1992; b) di sostituire il testo dell'art. 24.1 bis punto 1 lett. a) relativo agli scavi in zona di interesse archeologico con una disciplina di maggior tutela.	In relazione ai punti: a) l'osservazione E' PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto il testo di variante recepisce il testo vigente della normativa del Piano d'Area introdotto dalla Regione Veneto con l'Approvazione della Variante n.2 allo stesso (Del. C.R. n.11 del 21.02.2007). In ogni caso, a maggior chiarezza della tematica, si propone di modificare la normativa di varianti di cui all'art. 8 bis punto 4 c. 3° secondo il seguente testo "il traffico motorizzato è regolamentato dalla L.R. 14/1992 e s.m.i." b) l'osservazione E' ACCOLTA. Il testo dell'art. 24.1 bis - punto 1 lett. a) viene sostituito dal seguente: "l'ambito della variante 2/2014 al P.R.G. rappresenta una zona di interesse archeologico (D.L. 42/2004, art.142, lett. m). Gli interventi comportanti manomissione o intacco del suolo, di qualsiasi profondità, sono ammissibili previa indagine archeologica sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova e Treviso. Le opere rientranti nella disciplina delle opere pubbliche sono soggette a verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, art. 25"	In relazione ai punti: a) si condivide la proposta di parere che risulta conforme alla vigente normativa di tutela dei transiti su viabilità sivopastorale; b) si condivide la proposta di parere finalizzato ad una migliore tutela degli ambiti di interesse archeologico.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

PRESO ATTO della VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE che di seguito per intero si riporta:

RELAZIONE ISTRUTTORIA
TECNICA 227/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante n. 2/2014 al P.R.G. di adeguamento alle varianti n. 2 e 3 al P.A.T.C.O.T. del Comune di Comelico Superiore (BL)
Pratica n. 2907

Codice SITI NATURA 2000: IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico", IT3110050 "Parco Naturale Tre Cime", IT3110020 "Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di valutazione appropriata per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. for. Stefano Reniero e dal dott. for. Gabriele Cailotto per conto del Comune di Comelico Superiore, acquisito al prot. reg. con note n. 40750 del 01/02/2017, 231114 del 13/06/2017, 324854 del 02/08/2017, 344452 del 09/08/2017, 359625 del 25/08/2017;

VERIFICATO che non sono stati forniti i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della selezione preliminare e la dichiarazione finale non è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 2299/2014;

PRESO ATTO che lo studio riguarda la Variante n. 2/2014 al P.R.G. di adeguamento alla 3 al P.A.T.C.O.T. e non considera la variante n. 2 al P.A.T.C.O.T.;

PRESO ATTO che la Variante nr. 2/2014 del PRG del comune di Comelico Superiore recepisce le previsioni della variante 3 del P.A.T.C.O.T. che riguarda modeste modifiche e integrazioni finalizzate a riequilibrare gli scenari di sviluppo e di valorizzazione raffigurati nel piano previgente, con le mutate condizioni di crescita socio-economica legate allo sviluppo sostenibile;

PRESO ATTO che la variante interessa in particolare: 1) la ricalibratura dell'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve del "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna", indicato nelle tavole 6b1 e 6b2 della variante n. 1 del Piano d'Area Comelico Ost - Tirol, approvata con DCR del 29 luglio 2003, nel Comune di Comelico Superiore per riqualificare le connessioni ed il sistema infrastrutturale tra la Rete dell'ospitalità di Valgrande del Comune di Comelico Superiore e dei luoghi di Danta, con il Comune di Sesto Pusteria mettendo in connessione i sistemi turistici ed i luoghi naturalistici dell'intero Comelico e valorizzando gli ambiti della Croda Rossa e di Monte Elmo; 2) il recepimento nella pianificazione di livello comunale degli "Ambiti per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve" della Variante 3 del PATCOT comporta l'introduzione della pista per lo sci alpino, dell'impianto di risalita e del servizio a parcheggio all'interno del perimetro della variante, riportato nelle Tavole della Variante e compreso tra il Passo di Monte Croce, Cima dei Colesei e Campotrondo;

PRESO ATTO che rispetto a quanto proposto nella Variante n.3 del P.A.T.C.O.T. in fase di redazione della variante al PRG sono stati proposti degli adeguamenti al tracciato della pista per lo sci alpino al fine di evitare l'interessamento dei biotopi umidi presenti in quota e riconducibili ad habitat di interesse

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

comunitario di torbiera;

PRESO ATTO che l'area destinata alla realizzazione della pista per lo sci alpino coinvolge una superficie complessiva di 90,12 ha dei quali 49,66 ha all'interno dei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che le superfici indicate, con particolare riferimento alla pista per lo sci da discesa, riguardano l'area che è urbanisticamente destinata alla realizzazione dell'intervento e che risulta più ampia di quella che sarà la superficie effettivamente oggetto di trasformazione;

RISCONTRATO che non è fornito il dato vettoriale di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G02.02 - Complessi sciistici", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

CONSIDERATO e RISCONTRATO che per i fattori di cui alla lettera H la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);

RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;

CONSIDERATO che per l'istanza in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: "A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G05.01 - Calpestio eccessivo", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua", "J02.06.10 - Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali", "J02.09.02 - Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che non risulta fornito il dato in formato vettoriale dei fattori di pressione identificati nello studio esaminato, di cui al paragrafo 2.2 della selezione preliminare;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che non è fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico", IT3110050 "Parco Naturale Tre Cime", IT3110020 "Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes";

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6520 - Praterie montane da fieno, 7140 - Torbiere di transizione e instabili,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

7230 - Torbiere basse alcaline, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 1125/2008 e 4240/2008 nei territori interessati sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), 6520 - Praterie montane da fieno, 7140 - Torbiere di transizione e instabili, 7230 - Torbiere basse alcaline, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie: *Callimoprha (Euplagia) quadripunctata*, *Lopinga achine*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Bufo bufo*, *Rana temporaria*, *Salamandra atra*, *Triturus alpestris* - *Mesotriton alpestris*, *Anguis fragilis*, *Coronella austriaca*, *Natrix natrix*, *Podarcis muralis*, *Vipera ammodytes*, *Vipera berus*, *Zootoca vivipara*, *Canis aureus*, *Capreolus capreolus*, *Cervus elaphus*, *Dryomys nitedula*, *Lepus timidus*, *Lynx lynx*, *Marmota marmota*, *Martes foina*, *Martes martes*, *Meles meles*, *Mustela erminea*, *Mustela nivalis*, *Neomys fodiens*, *Ovis orientalis*, *Rattus norvegicus*, *Rupicapra rupicapra*, *Sciurus vulgaris*, *Sorex alpinus*, *Talpa europaea*, *Ursus arctos*, *Vulpes vulpes*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Aegolius funereus*, *Alectoris graeca*, *Anthus spinoletta*, *Anthus trivialis*, *Apus apus*, *Apus melba*, *Aquila chrysaetos*, *Bombycilla garrulus*, *Bonasa bonasia*, *Bubo bubo*, *Buteo buteo*, *Carduelis flammea*, *Certhia familiaris*, *Charadrius morinellus*, *Cinclus cinclus*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Corvus cornix*, *Corvus corone*, *Crex crex*, *Cuculus canorus*, *Delichon urbicum*, *Dendrocopos major*, *Dryocopus martius*, *Erithacus rubecula*, *Falco peregrinus*, *Ficedula hypoleuca*, *Fringilla coelebs*, *Fringilla montifringilla*, *Garrulus glandarius*, *Glaucidium passerinum*, *Gyps fulvus*, *Hirundo rustica*, *Lophophanes cristatus*, *Loxia curvirostra*, *Monticola cinerea*, *Montifringilla nivalis*, *Nucifraga caryocatactes*, *Passer domesticus*, *Periparus ater* - *Parus ater*, *Pernis apivorus*, *Phoenicurus ochruros*, *Phylloscopus collybita*, *Pica pica*, *Picoides tridactylus*, *Picus canus*, *Poecile montanus*, *Poecile palustris*, *Prunella collaris*, *Prunella modularis*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Pyrrhocorax graculus*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Regulus regulus*, *Strix aluco*, *Sturnus vulgaris*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia curruca*, *Lyrurus tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Turdus torquatus*, *Salmo (trutta) marmoratus*, *Salmo (trutta) trutta*, *Andromeda polifolia*, *Arenaria huteri*, *Arnica montana*, *Artemisia genipi*, *Campanula morettiana*, *Carex chordorrhiza*, *Carex diandra*, *Carex dioica*, *Carex lasiocarpa*, *Carex limosa*, *Carex pauciflora*, *Cypripedium calceolus*, *Doronicum austriacum*, *Drosera rotundifolia*, *Drosera x obovata*, *Equisetum pratense*, *Erigeron atticus*, *Gentiana froelichii*, *Gentiana prostrata*, *Jovibarba arenaria*, *Lomatogonium carinthiacum*, *Lycopodium annotinum*, *Lycopodium clavatum*, *Menyanthes trifoliata*, *Montia fontana*, *Physoplexis comosa*, *Potentilla palustris*, *Primula wulfeniana*, *Ranunculus parnassifolius*, *Rhynchospora alba*, *Salix pentandra*, *Saponaria pumila*, *Scheuchzeria palustris*, *Schoenus ferrugineus*, *Scorzonera humilis*, *Sempervivum wulfenii*, *Sphagnum sp.*, *Spiraea decumbens ssp. tomentosa*, *Swertia pannonica*, *Tofieldia pusilla*, *Triglochin palustre*, *Utricularia minor*, *Vaccinium microcarpum*, *Vaccinium oxycoccos*, *Laqopus mutus helveticus*, *Drosera anglica*, *Carduelis spinus*, *Corvus corax*, *Emberiza citrinella*, *Falco tinnunculus*, *Lanius collurio*, *Muscicapa striata*, *Saxicola rubetra*, *Tichodroma muraria*, *Turdus pilaris*, *Turdus viscivorus*, *Androsace hausmannii*, *Asplenium seelosii*, *Carex bicolor*, *Crepis terglouensis*, *Epipactis palustris*, *Galium margaritaceum*, *Hieracium aurantiacum*, *Hippuris vulgaris*, *Malaxis monophyllos*, *Ophrys insectifera*, *Salix caesia*, *Salix mielichhoferi*, *Saxifraga burseriana*, *Carduelis cannabina*, *Oenanthe oenanthe*, *Scolopax rusticola*, *Dactylorhiza incarnata*, *Lycopodiella inundata*;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31122 - Alneto di ontano verde", "31211 - Abieteto dei substrati carbonatici", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "31244 - Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana", "31249 - Pecceta secondaria montana", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32233 - Mugheta

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

microterma" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'OT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo genesii*, *Parnassius mnemosyne*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Dryomys nitedula*, *Ursus arctos*;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero incidenze significative basse rispetto agli habitat 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*, 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra* e riconosce per le specie considerate vulnerabili un'incidenza non significativa;

PRESO ATTO che lo studio esaminato individua e valuta, quali soluzioni alternative, l'ipotesi 0 che prevede l'individuazione dell'area per la pista da sci e dell'impianto di risalita con il recepimento delle indicazioni della Variante 3 del P.A.T.C.O.T. e l'ipotesi 1 che prevede il tracciato dell'impianto di risalita rettificato con lo scopo di evitare l'interferenza con il tratto terminale della pista da sci presso Valgrande e di ubicare la stazione di monte su Cima dei Colesei (l'area per la pista da sci corrisponde a quella individuata nella variante 3 del P.A.T.C.O.T.);

PRESO ATTO che le analisi effettuate sulle soluzioni alternative evidenziano che gli effetti sulle specie sono paragonabili, mentre gli effetti sugli habitat variano in termini di interferenza diretta;

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 4060 - Lande alpine e boreali la variante 2/2014 al P.R.G. presenta un'interferenza diretta di 4,76 ha (effettiva in fase progettuale 1,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 3,44 ha (effettiva in fase progettuale 1,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 5,86 ha (effettiva in fase progettuale 1,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine la variante 2/2014 al P.R.G. presenta un'interferenza diretta di 3,83 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 1,74 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 3,77 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 6520 - Praterie montane da fieno la variante 2/2014 al P.R.G. presenta un'interferenza diretta di 4,65 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 3,51 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 3,53 ha (effettiva in fase progettuale 0,6 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 7140 - Torbiere di transizione e instabili la variante 2/2014 al P.R.G. non presenta interferenza dirette, l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 2100 m² (effettiva in fase progettuale 2100 m² circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 2100 m² (effettiva in fase progettuale 2100 m² ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 7230 - Torbiere basse alcaline la variante 2/2014 al P.R.G. non presenta interferenza dirette, l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 6968 m² (effettiva in fase progettuale 6968 m² circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 6968 m² (effettiva in fase progettuale 6968 m² circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*) la variante 2/2014 al P.R.G. presenta interferenza diretta di 1354 m² (effettiva in fase progettuale 1354 m² circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 non presenta interferenza dirette e l'ipotesi 1 non presenta interferenza dirette;

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)* la variante 2/2014 al P.R.G. presenta un'interferenza diretta di 28,4 ha (effettiva in fase progettuale 8,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 22,6 ha (effettiva in fase progettuale 8,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 24,6 ha (effettiva in fase progettuale 8,5 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che, in particolare, in relazione all'habitat 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Pinus cembra la variante 2/2014 al P.R.G. presenta un'interferenza diretta di 6,9 ha (effettiva in fase progettuale 1,8 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m), l'ipotesi 0 presenta interferenza diretta di 8,9 ha (effettiva in fase progettuale 1,8 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m) e l'ipotesi 1 presenta un'interferenza diretta di 8,6 ha (effettiva in fase progettuale 1,8 ha circa, tenendo conto di una pista di 40 m);

PRESO ATTO che nello studio viene riconosciuto che la variante 2/2014 al P.R.G. risulta la proposta di recepimento delle indicazioni del Piano d'area sovraordinato più sostenibile rispetto alla conservazione degli elementi dei siti Natura 2000 coinvolti;

PRESO ATTO che le misure di mitigazione previste per i fattori di perturbazione responsabili delle incidenze significative negative sono le seguenti: 1) adozione, in fase di progettazione, delle soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei; 2) predisposizione di barriere atte ad escludere la pratica dello sci al di fuori del tracciato della pista; 3) attività di informazione/formazione rivolta ai turisti (bacheche informative, brochure, ecc.) per favorire una fruizione consapevole del territorio;

PRESO ATTO che lo studio esaminato riconosce comunque la sussistenza di un'incidenza significativa negativa sia nei confronti degli habitat 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*, 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 c.9 del D.P.R. 357/97, e s.m.i., l'attuazione degli interventi di cui al presente progetto è subordinata alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che tali motivi devono riferirsi a situazioni in cui il progetto risulta indispensabile per i seguenti casi:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 28/04/2017 sono stati riconosciuti i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compresi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat / specie prioritari)";

PRESO ATTO che, ai fini dell'attuazione delle compensazioni nei confronti degli habitat 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*, 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra* sono previste le seguenti misure: Misura di compensazione 01 - HABITAT 9410: Miglioramento del grado di conservazione delle formazioni forestali riconducibili all'habitat 9410; Misura di compensazione 02 - HABITAT 9410: Miglioramento della struttura delle peccete secondarie portandole alla situazione potenziale (9410); Misura di compensazione 03 - HABITAT 9420: Miglioramento del grado di conservazione delle formazioni forestali riconducibili all'habitat 9420;

PRESO ATTO che, inoltre, sono previste anche le seguenti misure: il mantenimento o apertura radure nei lariceti a fini faunistici e il mantenimento - apertura di radure nei popolamenti forestali aperti;

PRESO ATTO che, in ragione di tali aree, contestualmente al presente studio non è stato presentato l'aggiornamento del formulario dei siti IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico";

RITENUTO che in sede di approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG sia presentato anche l'aggiornamento del formulario dei siti IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico";

PRESO ATTO che è previsto che le attività di monitoraggio siano predisposte in sede di progettazione delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG di Comelico Superiore attraverso un Programma di Monitoraggio;

RITENUTO che, in ragione delle valutazioni espresse nello studio esaminato (formulate sulla base di un giudizio esperto) e degli ulteriori fattori di perturbazione in precedenza riconosciuti, sia predisposto un programma di monitoraggio secondo le specifiche di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 in riferimento alla variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti, e dei fattori di pressione e minaccia ad essi correlati in ragione della presente progettualità (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. "bianco");

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che il suddetto programma di monitoraggio contenga anche le parti relative alle mitigazioni e compensazioni;

RITENUTO che prima dell'approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG sia presentato all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza il programma di monitoraggio;

RISCONTRATO e CONSIDERATO che non è stata proposta la modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie;

RITENUTO che dopo l'approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG sia inviata alla Regione del Veneto la modifica della vigente cartografia degli habitat e habitat di specie in ragione dei cambiamenti conseguenti all'attuazione del piano e delle misure di compensazione;

CONSIDERATO che vi è l'obbligo di provvedere alla compensazione per quegli elementi che ne subiscono un'incidenza significativa negativa e secondo il principio di equivalenza e che, qualora la compensazione non possa realizzarsi (ed essere efficace) prima del manifestarsi degli effetti negativi, sono richieste compensazioni aggiuntive per le perdite temporanee;

RITENUTO che, qualora a seguito del monitoraggio e controllo delle compensazioni non risultino evidenze del raggiungimento nei tempi previsti del grado di conservazione atteso, il monitoraggio delle compensazioni dovrà essere prolungato;

CONSIDERATO che la certezza della disponibilità di un quadro economico-finanziario di sufficiente disponibilità costituisce imprescindibile condizione per l'autorizzazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG in deroga all'art. 6(4) della direttiva 92/43/Cee;

RITENUTO che in sede di approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG siano individuate e comunicate le garanzie economico-finanziarie (da perfezionarsi anche tramite fideiussione) necessarie alla completa attuazione e corretta esecuzione delle misure di mitigazione, di compensazione e del monitoraggio per l'intera durata di tali attività;

CONSIDERATO che, per provvedere al rispetto degli obblighi amministrativi fissati ai fini della deroga di cui all'art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii. (ex art. 6(4) della direttiva 92/43/Cee), è richiesta la comunicazione del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

PRESO ATTO che contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza è stato acquisito anche il suddetto formulario secondo il modello di cui all'allegato C alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che l'avvio dei lavori di cui al presente progetto siano subordinati all'ottemperanza degli obblighi previsti dal art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., per la comunicazione del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee;

RITENUTO che la Direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, il rispetto delle misure precauzionali, delle prescrizioni e, ove necessario, individuando ed applicando opportuni dispositivi a tutela dei valori presenti nei siti interessati, predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al cronoprogramma progettuale, all'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, qualora necessari, siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO di quanto dichiarato nello studio per la Valutazione di Incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che:

- l'elaborato in esame risulta organizzato secondo le indicazioni riportate nell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006, e rispetto a queste solo parzialmente conforme, e che, ai fini dell'attività istruttoria svolta secondo la D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;
- la mancata sottoscrizione in originale o con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09 della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 2299/2014) e della dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);

CONSIDERATO che, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, risulta necessario acquisire anche su supporto digitale la seguente documentazione (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014:

- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi del progetto descritti nello studio comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
- il dato vettoriale per tutti i fattori di perturbazione di cui alla decisione 2011/484/Ue riconosciuto per la presente progettualità (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- il dato in formato vettoriale relativo all'area di analisi corrispondente al massimo involuppo dei suddetti fattori, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
- il dato in formato vettoriale relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
- il dato in formato vettoriale relativo a tutte le aree interessate dagli interventi di compensazione (comprese quelle di cui alle presenti prescrizioni), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
- dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F alla D.G.R. 2299/2014) e dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato G alla D.G.R. 2299/2014) debitamente compilati e sottoscritti;

RITENUTO che il Comune di Comelico Superiore verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott. for. Stefano Reniero e del dott. for. Gabriele Cailotto, i quali dichiarano che *"accertate le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza, limitatamente alla sottrazione di ambienti forestali riconducibili agli habitat di interesse comunitario 9410 e 9420 ed al disturbo arrecato al Fagiano di monte come conseguenza dell'aumento del carico antropico nella stagione invernale, in mancanza di soluzioni alternative, attestati i motivi di rilevante interesse pubblico, acquisiti i necessari pareri delle autorità competenti, individuate e attuate le idonee misure mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano"*,

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E04.01 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G02.02 - Complessi sciistici", "G05.01 - Calpestio eccessivo", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02.01 - Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua", "J02.06.10 - Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali", "J02.09.02 - Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo", "J02.15 - Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la Variante n. 2/2014 al P.R.G. di adeguamento alle varianti n. 2 e 3 al P.A.T.C.O.T. del Comune di Comelico Superiore (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

prima dell'approvazione del Piano,

1. di trasmettere la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);
2. di trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
3. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
4. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.2, rappresentando ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e fornendo il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
5. di trasmettere i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo involuppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
6. di trasmettere il dato in formato vettoriale degli areali degli habitat di interesse comunitario per i quali è riconosciuta un'incidenza significativa negativa, comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
7. di trasmettere il dato in formato vettoriale relativo a tutte le aree interessate dagli interventi di compensazione (comprese quelli di cui alle presenti prescrizioni), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

in sede di attuazione del Piano,

1. di trasmettere alla Regione del Veneto, a seguito dell'approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG il dato in formato vettoriale relativo alla variata cartografia degli habitat e habitat di specie di interesse comunitario secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 1066/2007, comprensivo del metadato secondo lo standard secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e l'aggiornamento del formulario dei siti IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico";
2. di subordinare l'avvio dei lavori di cui al presente progetto all'ottemperanza degli obblighi previsti dal art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., per la comunicazione del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee (da rettificare nei contenuti rispetto al materiale acquisito agli atti e da aggiornare in riferimento alle seguenti prescrizioni);
3. di non sottrarre superficie riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 - Lande alpine e boreali, 4070* - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*), 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*), 6520 - Praterie montane da fieno, 7140 - Torbiere di transizione e instabili, 7230 - Torbiere basse alcaline, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo genesii*, *Parnassius mnemosyne*, *Euphydryas aurinia*, *Salamandra atra*, *Podarcis muralis*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Aquila chrysaetos*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Dryomys nitedula*, *Ursus arctos*;
4. di garantire le misure di mitigazione e compensazione per i seguenti habitat: 9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*), 9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*;
5. di comunicare le garanzie economico-finanziarie individuate a seguito dell'approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG (da perfezionarsi anche tramite fideiussione) necessarie alla completa attuazione e corretta esecuzione delle misure di mitigazione, di compensazione e del monitoraggio per l'intera durata di tali attività;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

6. di impiegare, qualora necessari sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
7. di affiancare alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa di cui al cronoprogramma, all'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
8. di trasmettere prima dell'approvazione del progetto delle opere previste in attuazione della variante 2/2014 del PRG, il programma di monitoraggio in riferimento alla variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario coinvolti (e comprensivo delle parti relative a mitigazioni e compensazioni), e dei fattori di pressione e minaccia ad essi correlati (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. "bianco") e di sottoporre il suddetto programma all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per il parere obbligatorio e vincolante;
9. di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza;
10. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione); di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che è pervenuta una sola osservazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e della Provincia di Belluno, Padova e Treviso, con nota n. 0004167 del 27.02.2017, e che tale osservazione è stata discussa, valutata e controdedotta anche in Consiglio Comunale con DCC n.25 del 28.04.17. Tale osservazione è stata considerata nella presente istruttoria come parere da parte di un'autorità ambientale e le indicazioni in esso contenute devono essere ottemperate.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 21 settembre 2017, dalla quale emerge quanto segue.

La variante 2/2014 al P.R.G. del Comune di Comelico Superiore è relativa al recepimento nella pianificazione comunale delle disposizioni sovraordinate delle varianti n.2 e n.3 del Piano d'Area Comelico Ost-Tirol (P.A.T.C.O.T.).



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

In particolare, relativamente all'ambito della variante:

- viene recepita integralmente la variante n.2 del P.A.T.C.O.T., esclusivamente normativa per quanto concerne il territorio del Comune di Comelico Superiore. La variante 2 al PATCOT, finalizzata principalmente alla valorizzazione delle tipicità territoriali e socioeconomiche del Comune di Sappada, identifica tra i suoi obiettivi anche il contenimento dell'espansione del bosco negli habitat prativi e pascolivi, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 25/1997 Modifica della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" e dell'articolo 20 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 58 in materia di vincolo idrogeologico. L'adeguamento del PRG del Comune di Comelico Superiore a tale variante, riguarda prevalentemente il recepimento nella normativa di piano della disciplina relativa alle azioni di contenimento del bosco, nel rispetto della normativa vigente in materia. Secondariamente, l'adeguamento riguarda anche il recepimento nella normativa di piano della disciplina del Piano d'Area concernente alcuni aspetti della viabilità sulle strade silvo pastorali e concernente gli impianti di fognatura e di depurazione dei rifugi.
- viene recepita integralmente la variante n.3 del P.A.T.C.O.T. (sia cartografica che normativa). La variante 3 al PATCOT riguarda modeste modifiche e integrazioni finalizzate a riequilibrare gli scenari di sviluppo e di valorizzazione raffigurati nel piano previgente, con le mutate condizioni di crescita socio-economica legate allo sviluppo sostenibile.

In particolare, la variante interessa la ricalibratura dell'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve del "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna", indicato nelle tavole 6b1 e 6b2 della variante n. 1 del Piano d'Area Comelico Ost- Tiroi, approvata con DCR del 29 luglio 2003, nel Comune di Comelico Superiore per riqualificare le connessioni ed il sistema infrastrutturale tra la Rete dell'ospitalità di Valgrande del Comune di Comelico Superiore e dei luoghi di Danta, con il Comune di Sesto Pusteria.

La variante di adeguamento al PATCOT del PRG in esame, interviene, secondo quanto ammesso e previsto dalla normativa del Piano d'Area, definendo, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli sport sulla neve secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia individuando le necessarie modifiche da apportare all'ambito indicato dal P.A.T.C.O.T. per meglio adeguarlo alle caratteristiche orografiche del contesto naturale.

La variante coinvolge una superficie complessiva di 2.357.600 mq (235,76 ha) nell'ambito del Demanio Sciabile A05 Padola individuato dal Piano Regionale Neve approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 217/2013.

Relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e Comelico", IT3110050 "Parco Naturale Tre Cime", IT3110020 "Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes".

Le azioni previste dalla variante, comprendono una Pista per lo sci alpino, un impianto di risalita, un servizio a parcheggio con le caratteristiche di seguito specificate:

Pista per lo sci alpino

Lunghezza 5.100 m

Superficie interessata 901.200 m (90,12 ha)

L'area per la pista di sci alpino parte dalla Cima dei Colesei, in corrispondenza della stazione di monte dell'impianto di risalita. Il primo tratto si dirige verso nord, fino al confine con la Provincia di Bolzano, per poi compiere un'ampia curva che indirizza il tracciato verso sud-est fino a raggiungere loc. Campotondo ove è prevista la realizzazione della stazione di valle



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

dell'impianto di risalita.

L'area interessata dalla pista per lo sci alpino è in parte inclusa nelle aree della rete Natura 2000.

Impianto di risalita.

Lunghezza 2.610 m

Superficie interessata 52.200 mq

L'impianto di risalita congiunge loc. Campotrondo (ad una quota di circa 1.295 m) con la Cima Colesei (a quota 1.975 m). Per il tracciato di linea si ipotizza, in via cautelativa, una larghezza complessiva di circa 20 m che tiene conto della fascia da mantenere libera per garantire il transito in sicurezza delle seggiole o delle cabine.

L'area interessata dall'impianto di risalita è completamente inclusa nelle aree della rete Natura 2000.

Servizio a parcheggio

Superficie interessata 247 mq. L'area a parcheggio è ubicata nei pressi della stazione di valle dell'impianto di risalita, in loc. Campotrondo. L'area destinata al parcheggio ricade all'interno della rete Natura 2000.

La variante recepisce le previsioni di collegamento dei demani sciistici dell'"Alta Val Comelico" di Padola con quello della "Croda Rossa – Mont'Elmo" a Sesto Pusteria attraverso il passo di Monte Croce di Comelico, intervento già previsto dalla variante 1 al P.A.T.C.O.T. quale fondamentale arricchimento dell'offerta turistica dei due comprensori con conseguimento di un reciproco vantaggio, meglio specificato in termini di ingombri dalla variante n.3 al P.A.T.C.O.T.

In particolare, intervenendo dapprima sull'ambito territoriale Campotrondo – Colesei - Monte Croce consentirà la realizzazione di un primo stralcio funzionale del collegamento complessivo ed in particolare di:

- realizzazione della nuova cabinovia "Valgrande – Colesei" di circa 2.600 ml di lunghezza, infrastruttura che consente l'accesso alla Cima dei Colesei;
- realizzazione della nuova pista "Cima dei Colesei I" che dall'arrivo della cabinovia a cima Colesei consente di raggiungere gli impianti esistenti sul Passo Monte Croce di Comelico in territorio di Sesto, collegando i due demani sciabili;
- adeguamento dell'esistente pista di ritorno di circa 4 Km di lunghezza che consente il ritorno alla stazione di valle della cabinovia in località Campotrondo;
- realizzazione delle stazioni di arrivo e di partenza del nuovo impianto.

In sede di redazione della variante è stato sviluppato un adeguamento dei tracciati degli impianti e del demanio sciabile rispetto a quanto previsto dal P.A.T.C.O.T. secondo quanto ammesso dall'art. 24 dello stesso al fine di consentire un miglior adeguamento alle caratteristiche orografiche del contesto e un contenimento degli effetti delle trasformazioni sull'ambiente. In particolare:

- è stato leggermente spostato verso ovest il tracciato dell'impianto di risalita;
- conseguentemente è stata disassata la pista Colesei – prati di Monte Croce, avvicinandola ad ovest a Casera Campestrin soprattutto al fine di evitare il biotopo del lago dell'Orso;




Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- viene mantenuto più in quota il tracciato della pista di rientro in corrispondenza dei prati di Monte Croce al fine di garantire la pendenza minima necessaria.

La valutazione degli effetti della variante ha considerato come discriminanti perseguiti rilevanti obiettivi per lo sviluppo socio economico dei territori coinvolti:

- l'integrazione del sistema dell'infrastrutturazione turistica invernale attraverso la realizzazione del collegamento fra gli esistenti impianti di Padola (attualmente assai ridotti sia in termini di capacità di carico che di demanio invernale a disposizione) con quelli contermini presenti nel Comune di Sesto, che rappresentano un elemento del carosello sciistico delle Dolomiti di Sesto "Monte Elmo - Croda Rossa" interessante i centri di Sesto, San Candido e Versciaco;
- la realizzazione di nuove piste ad incrementare e valorizzare l'offerta complessiva dell'intero nuovo comprensorio interprovinciale;
- l'attrazione di nuova utenza altoatesina e la possibilità di attrazione di nuova utenza provinciale e regionale per l'accesso al nuovo comprensorio, anche a favore dei comuni della Provincia di Bolzano, per rispondere all'esigenza dell'attuale domanda turistica invernale di ampliare i caroselli sciabili ed ammodernarne le infrastrutture;
- la possibilità di valorizzare l'offerta su tutto l'arco dell'anno superando l'attuale bistagionalità;
- la possibilità di creare una reciproca ed indotta promozione delle altre attrattive turistiche presenti od in via di potenziamento quale quella delle vicine Terme di Valgrande;
- la possibilità di ristrutturare e potenziare l'attuale offerta turistica alberghiera, carente in termini numerici e di tassi di utilizzazione rispetto a quella dell'Alta Pusteria;
- l'inversione di tendenza del progressivo calo delle presenze turistiche a Padola, interrotto solo in presenza di un collegamento sperimentale di skibus con il comprensorio dell'Alta Pusteria;
- un incremento dei posti di lavoro locali sia negli impianti che nelle strutture alberghiere e commerciali, al fine di ridurre la disoccupazione (7,2% a Comelico Superiore rispetto al 4,7% di Sesto);
- un incremento del reddito medio pro-capite, in quanto il Comune di Comelico Superiore, oltre che registrare attualmente un reddito medio pro-capite inferiore di oltre il 20% rispetto a Sesto, risulta collocato anche solo al 55° posto fra i 69 comuni bellunesi;
- un ulteriore incremento nelle relazioni sociali ed imprenditoriali fra i due territori di confine;
- la chiusura estiva al traffico motorizzato privato della viabilità minore per consentire unicamente accessi di tipo pedonale/ciclabile e di servizio riducendo l'inquinamento da mezzi motorizzati della piana di Campotrondo;
- la riduzione del traffico motorizzato invernale attraverso il passo di Monte Croce Comelico per l'accesso agli impianti dell'Alta Pusteria (sia da parte dello skibus navetta che dei mezzi privati), sostituito dall'impianto;
- la possibilità di accesso estivo e infrastagionale ai sentieri di alta quota dell'anello comeliano e dell'Alta Pusteria.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Oltre al recepimento delle disposizioni sovraordinate la variante integra una serie di prescrizioni normative di specifica tutela ambientale finalizzate alla riduzione degli effetti della previsione sull'ambiente e sul paesaggio. Rispetto alle strategie vigenti del PATCOT, in virtù dell'elevato valore naturalistico e ambientale del territorio interessato, la variante di adeguamento al PRG del Comune di Comelico Superiore identifica delle soluzioni finalizzate a contenere gli effetti degli interventi previsti sull'ambiente, in particolar modo sulla matrice paesaggio, sulla matrice biodiversità e sulla matrice atmosfera. In particolare le soluzioni adottate riguardano la superficie della pista, con l'identificazione di un tracciato che permette di salvaguardare il biotopo del Lago dell'Orso e gli ambienti umidi presenti, di rilevante interesse conservazionistico e pregio vegetazionale, e riconducibili ad habitat di interesse comunitario di torbiera.

La variante adotta anche all'interno dell'apparato normativo delle specifiche misure a tutela degli elementi di pregio ambientale che caratterizzano il territorio, recepiti in particolare, all'interno degli articoli 24 bis 2/2014 e art. 24.1 bis 2/2014:

- *dovranno essere privilegiate le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale;*
- *devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nei passaggi faunistici esistenti;*
- *al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppino lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve;*
- *in considerazione della presenza nell'area di intervento di specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico (galliformi), gli interventi di trasformazione negli ambiti di Cima Colesei e Pian della Biscia, dove è segnalata la presenza delle specie, dovranno svolgersi solo dopo la fine del periodo riproduttivo e di allevamento della prole ossia dopo la fine di giugno;*
- *la realizzazione delle opere non può comportare la trasformazione diretta di degli ambienti naturali corrispondenti ad habitat di interesse comunitario riconducibili ad aree umide e palustri quali Torbiere acide di sfagni (cod. 71) e Paludi basse calcaree (cod. 72);*
- *lungo i margini della pista per lo sci alpino il taglio degli alberi dovrà essere effettuato prediligendo linee sinuose ed evitando tagli rettilinei che conferirebbero un aspetto di eccessiva artificialità;*
- *la progettazione delle opere dovrà prevedere una successione di fasi coordinate che consenta di limitare l'area complessivamente interessata dall'attività realizzativa e di procedere contestualmente alla ricomposizione delle aree;*
- *il materiale scavato, ed in particolare lo strato superficiale di terreno vegetale, deve essere accantonato nel corso delle prime fasi operative e sarà utilizzato per la ricomposizione ambientale delle aree interessate dalle opere proposte, secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;*
- *è fatto divieto di utilizzare specie alloctone nella fase di realizzazione delle opere di ricomposizione ambientale delle superfici oggetto di trasformazione. Con particolare riferimento alle superfici prative, il rinverdimento delle aree avverrà secondo tecniche consolidate di rivegetazione in ambiente alpino che prevedono l'impiego di specie native.*

Nella documentazione acquisita con la variante sono state esaminate anche delle soluzioni di inserimento paesaggistico dell'impianto e della pista (tav. 8 valutazioni paesaggistiche) a

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che le previsioni di Piano relativamente al traffico motorizzato sulla viabilità silvopastorale siano conformi a quanto contenuto nel parere della Soprintendenza sopra richiamato e alle disposizioni della L.R. 14/92;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione della variante potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale alla variante n. 2 al PRG di Comelico Superiore in adeguamento alle varianti n. 2 e 3 del PATCOT, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1 Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione della variante.;
- 2 In materia di scarichi prevale sempre la normativa del Piano di Tutela delle Acque, in particolar modo, per quanto concerne i rifugi di montagna, il riferimento è costituito dall'art. 34 comma 9.
- 3 Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. per le aree interessate dalle azioni di Piano in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, prevale sempre il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PRG;
4. il progetto relativo alla pista da sci e all'impianto di risalita dovrà essere sottoposto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della vigente disciplina nazionale e regionale in materia;
5. l'inserimento paesaggistico degli interventi tenga in considerazione le necessità legate alla sicurezza di intervento sull'area da parte dei mezzi di soccorso;
6. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

7. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso
10/11/10

Il presente parere si compone di n. 20 pagine